

# Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti ed attività accessorie

Delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 15/12/1995

Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29/05/1998

## Indice

### CAPO I

#### Disposizioni generali

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Riferimenti normativi
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti
- Articolo 5 - Rifiuti urbani
- Articolo 6 - Urbani pericolosi
- Articolo 7 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani
- Articoli 8 - Rifiuti speciali assimilati
- Articolo 9 - Disposizioni riguardanti l'assimilazione dei rifiuti ospedalieri a quelli urbani
- Articolo 10 - Norme di esclusione
- Articolo 11 - Rifiuti tossici e nocivi
- Articolo 12 - Forme di gestione
- Articolo 13 - Criteri

### CAPO II

#### Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati

- Articolo 14 - Area di espletamento del pubblico servizio
- Articolo 15 - Competenze dell'Ente Gestore
- Articolo 16 - Collocazione dei contenitori e punti di raccolta
- Articolo 17 - Disposizioni particolari
- Articolo 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani
- Articolo 19 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti
- Articolo 20 - Conferimento dei rifiuti vegetali quali derivanti da operazioni di potatura e sfalcio di giardini privati
- Articolo 21 - Conferimento delle batterie d'auto ed accumulatori esausti provenienti da nuclei familiari
- Articolo 22 - Raccolte differenziate ed incentivazione del recupero di materiali.

### CAPO III

#### Organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

- Articolo 23 - Definizione
- Articolo 24 - Aree di espletamento
- Articolo 25 - Norme inerenti la pulizia dei mercati
- Articolo 26 - Aree occupate da esercizi pubblici
- Articolo 27 - Aree occupate da spettacoli e complessi circensi
- Articolo 28 - Attività di volantinaggio
- Articolo 29 - Disciplina della circolazione canina
- Articolo 30 - Disposizioni finali
- Articolo 31 - Validità del presente regolamento
- Articolo 32 - Controlli e sanzioni
- Articolo 33 - Abrogazione di norme contrastanti

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento-dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati alle lettere B, C, D, dell'articolo 8 del D.P.R. 915/82 e cioè:

- B) l'individuazione dei sistemi e delle norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento di rifiuti;
- C) l'individuazione dei sistemi e delle norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- D) l'individuazione delle norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

### ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915 e dell'articolo 59 del D.Lgs 15 Novembre 1993 n. 507, modificato dalla Legge 22 'Febbraio 1994, n. 146.

Esso intende disciplinare, a configurazione comunale,,l'espletamento dei servizi di igiene urbana, di smaltimento rifiuti e servizi collaterali, in applicazione delle seguenti normative principali:

- D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915:  
Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relative ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. (G.U. 15/12/1982, n. 343).
- Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 Luglio 84:  
Disposizioni di prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti con successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni 13 Dicembre 1984, 20 Novembre 1985 e 14 Luglio 1986. (G.U. 13/09/84, n. 253-G.U. 29/03/85, n. 76-G.U. 29/01/86, n. 23-G.U. 16/11.87, n. 268).
- Legge 29/10/87, n. 441:  
Conversione in legge del Decreto Legge 31 Agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. (G.U. 31/10/87, n. 255).
- Legge 09/09/88, n. 475:  
Conversione in legge del Decreto Legge 9 Settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali. (G.U. 10/12/88, n. 289).
- Legge 10/02/89, n. 45:  
Conversione in legge del Decreto Legge 14 Dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali. (G.U. 14/06/89, n. 137).

- Decreto Ministeriale.25/05/89:  
Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani. (G.U. 14/06/89, n. 137)
- Decreto Ministeriale 29/05/91:  
Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi. (G.U. 12/06/91, n. 136).
- Direttiva del Consiglio n. 91/156/CEE del 18/03/91:  
Modifiche alla direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.(G.U.C.E. n. 78 del 26 Marzo 1991).
- D. Lgs. 15/11/93, n. 507:  
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale. (G.U. 09/12/93, n. 108).
- Legge 22/02/1944, n. 146:  
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea.

### ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento e ai sensi della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 91/156 del 18 Marzo 1991 ed in attesa che la Commissione dell'Unione Europea stabilisca definitivamente i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto e ciò che ne consegue si intende per **"Rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

**"Produttore"**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

**"Detentore"**: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

**"Gestione"**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

**"Smaltimento"**: il deposito sul o nel suolo, il trattamento in ambiente terrestre, le iniezioni in profondità, il lagunaggio, la messa in discarica, l'immersione, il trattamento biologico, il trattamento fisico-chimico, l'incenerimento, il deposito permanente, il deposito preliminare prima di una delle operazioni sopra menzionate.

**"Recupero"**: la rigenerazione o riciclo di sostanze organiche, solventi, metalli o composti metallici, sostanze inorganiche, acidi, basi, prodotti provenienti da catalizzatori, oli, spandimento sul suolo di sostanze a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, le operazioni di compostaggio o altre trasformazioni biologiche.

**"Raccolta"**: l'operazione di raggruppamento, di cernita, di prelievo dei rifiuti per il loro trasporto.

**"Conferimento"**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o/e detentore.

**"Spazzamento"**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresi i giardini pubblici, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, dei laghi e sulle rive dei fiumi.

**"Raccolta differenziata"**: tecnica di conferimento e raccolta separati di rifiuti finalizzata al riciclaggio, riutilizzo, reimpiego, trattamento e/o smaltimento.

**"Reimpiego"**: ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale. (Es: vuoto a rendere).

**"Riciclaggio"**: ogni azione intesa a produrre in materiale nuovo, partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

**"Riutilizzo"**: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie, prime ottenute

da materiali separati dai rifiuti.

**"Materie prime secondarie"**: materie prime ottenute dai rifiuti.

#### ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI

Ai sensi del D.RR. 915/82, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- a. Urbani
- b. Urbani pericolosi
- c. Speciali assimilabili agli urbani
- d. Speciali assimilati agli urbani
- e. Tossici e nocivi.

#### ARTICOLO 5 - RIFIUTI URBANI

- 1A)** Sono rifiuti urbani tutti i rifiuti non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, compresi quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure da strutture sanitarie, case di cura e simili, pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile e/o amministrativo (uffici, mense, cucine). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentano particolari caratteristiche.
- 1B)** Sono rifiuti urbani i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, arredamento, di impiego domestico, di uso comune (Es.: elettrodomestici, mobilio, articoli simili), provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree di cui al punto 1A, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti non ingombranti.
- 1C)** Sono rifiuti urbani quelli costituiti da residui di operazioni di potatura e sfalcio provenienti da giardini di pertinenza o accessorio di civili abitazioni.
- 1D)** Sono rifiuti urbani quelli di qualsiasi provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi e dei fossi appartenenti al pubblico demanio.

#### ARTICOLO 6 - URBANI PERICOLOSI

Sono rifiuti, urbani pericolosi quelli provenienti da nuclei di civile abitazione, equiparati e dal pubblico servizio comunale costituiti da:

- pile e batterie;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici;
- tubi catodici;
- lampade a vapori di gas;
- siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

#### ARTICOLO 7 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Sono tali quei rifiuti provenienti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo al punto 1.1.1., lettera A), della Deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82.

Restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 22/97 per i quali è previsto il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

#### ARTICOLO 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'articolo che precede la cui produzione giornaliera non ecceda i 6 me giornalieri.

#### ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI A QUELLI URBANI

In base al combinato disposto del D.L. 527/88, convertito con modificazioni nella Legge 45/89 e del D.M. 25/05/89, pubblicato in G.U. 137/89, sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 1 del D.L. 527/88 sopra citato erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della Legge 833/78:

1. rifiuti non derivati dallo svolgimento di attività sanitarie;
2. rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
3. rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultino ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
4. altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura.

#### ARTICOLO 10 - NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali in base al punto 1.1.1 della deliberazione 27 Luglio 1984, non sia ammesso lo smaltimento in discarica di 1° categoria, oltre, naturalmente, ai rifiuti classificati tossici e nocivi.

Si dà atto che, ai sensi del punto 1.1 della Deliberazione Interministeriale di cui sopra e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti derivanti dai processi di lavorazione industriale devono intendersi speciali non assimilabili.

Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività produttive (magazzini, reparti spedizioni, officine, rimesse autoveicoli, aree scoperte adibite a deposito, uffici, ecc.) sono da ritenersi, in vigore le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Non possono infine essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal pubblico servizio, quali, ad esempio:

1. materiali non aventi consistenza solida;
2. materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato.

#### ARTICOLO 11 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Sono classificati tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato 1 al D.P.R. 915/82, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele.

#### ARTICOLO 12 - FORME DI GESTIONE

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti dal comune direttamente o indirettamente, secondo le norme previste dalla Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

- a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c. a mezzo di azienda speciale;
- d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e. a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da

erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

## ARTICOLO 13 –CRITERI

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza dei singoli;
- b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato degradamento dell'ambiente e paesaggio;
- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti, o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di San Benedetto del Tronto promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese ; I recupero di materiali ed energia.

Ciò avverrà con la partecipazione del cittadino-utente

## CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

### ARTICOLO 14 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecno-organizzativi dell'apparato operativo.

Il servizio, pertanto, è di fatto attivato e garantito:

- a. in tutta l'area urbana (nuclei abitati o insediamenti civili equiparati nonché centri commerciali e produttivi integrati);
- b. in tutte le altre zone del territorio comunale (insediamenti e case sparse).

Sono fatte salve quelle fattispecie che per motivi di strutturazione territoriale impediscono le normali fasi di espletamento del pubblico servizio (abitazioni ubicate in zone impervie, strade di difficile accesso ed ipotesi simili).

Si intendono compresi nell'area di espletamento del pubblico servizio e quindi si reputano insediamenti serviti tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 500 dal più vicino punto di raccolta di rifiuti contrassegnato dalla presenza di uno o più contenitori.

### ARTICOLO 15 - COMPETENZE DELL'ENTE GESTORE

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani costituisce peculiare competenza dell'Ente Gestore.

Per questi fini esso:

- a. provvede a definire particolari articolazioni e relative modalità organizzative del servizio con particolare riferimento a:
  - rifiuti urbani interni;
  - rifiuti urbani ingombranti;
  - residui di potatura e sfalcio provenienti da giardini privati;
  - rifiuti speciali assimilati agli urbani;

- rifiuti urbani ed assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero e riciclaggio;
- rifiuti urbani pericolosi;
- b. determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- c. stabilisce il numero e l'ubicazione dei contenitori, la frequenza e l'orario delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza in quanto compatibili con la complessa organizzazione dei servizi;
- d. assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria attraverso la programmazione dei periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti;
- e. emana norme di comportamento alle quali il cittadino-utente dovrà uniformarsi;
- f. promuove l'innovazione tecnologica e garantisce l'idoneità ed il rinnovo dei mezzi e strumenti operativi.

## ARTICOLO 16 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI E PUNTI DI RACCOLTA

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti devono, di regola, essere collocati in area pubblica ad una distanza non superiore a metri 500 dalle utenze servite, a cura dell'Ente che gestisce il servizio.

Eventuali difformità, dovute alla struttura urbanistica o alla peculiarità insediativa, comporteranno l'applicazione delle riduzioni tariffarie di tassa previste dalle normative vigenti.

La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei divieti di seguito ascritti:

### - Codice della Strada

- a. entro una distanza di metri 5 da incroci, impianti semaforici;
- b. entro una distanza di visibilità di metri 2 tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
- c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto. Saranno altresì presi in considerazione i seguenti elementi:

### - Sicurezza pubblica

- a. distanze opportune da cabine di distribuzione del gas metano, energia elettrica, centraline telefoniche;
- b. distanze di metri 10 da serbatoi di impianti di distribuzione di benzina, gas o altro materiale infiammabile;

### - Norme di opportunità

- a. strade di difficile transito, anche limitatamente a determinati periodi dell'anno;
- b. zone con struttura urbanistica di intralcio alle normali operazioni di movimentazione dei cassonetti;
- c. luoghi di interesse culturale o di rispetto;
- d. ingressi o aperture di insediamenti a civile abitazione comprese le finestre poste al piano terra;
- e. ingressi di insediamenti commerciali o di ristoro.

## ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Ente gestore del servizio ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei seguenti casi:

1. in zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione degli stessi in area pubblica;
2. in caso di eventuali e particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte e a favore di attività produttive di rifiuti urbani per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica;
3. in caso di specifiche forniture di contenitori caratterizzati da dimensioni anomale atte allo smaltimento di rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali o di servizi.

Le ipotesi che precedono saranno regolamentate da apposita convenzione.

## ARTICOLO 18 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

I rifiuti urbani saranno conferiti, a cura del produttore o detentore, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. I rifiuti urbani, prima di essere depositati negli appositi contenitori, devono essere accuratamente chiusi in sacchi di plastica in modo tale da evitare la fuoriuscita degli stessi.
2. I sacchi di plastica devono essere depositati nei contenitori non prima delle ore 18 e non oltre le ore 6 del mattino successivo, onde evitare odori nauseabondi conseguenti all'esposizione ai raggi del sole. Resta salvo il potere del Sindaco di modificare con propria ordinanza le predette fasce orarie.
3. I materiali cartacei quali cartoni, imballaggi e similari devono essere depositati altresì all'interno dei contenitori dopo essere stati appositamente spezzettati.
4. L'utente, una volta effettuato il conferimento, dovrà assicurarsi che il coperchio rimanga chiuso; sono fatte salve le ipotesi di eventuale rottura del contenitore o coperchio.
5. Qualora il cassonetto da usarsi risulti già colmo, l'utente è tenuto ad usarne altro più vicino.

È comunque fatto divieto di depositare rifiuti in terra. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al punto 2 i giorni festivi.

Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al punto 3 le procedure e le ipotesi di avvio il riciclaggio. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dell'Ente Gestore o comunque conformi alle tecnologie applicate agli automezzi operatori.

## ARTICOLO 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

È istituito il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti come definiti dall'articolo 5, punto 1B del presente regolamento.

Esso ha natura gratuita e sarà effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni e nei limiti quantitativi di seguito indicati:

Conferimenti non eccedenti i 6 mc:

1. L'utente contatterà l'Ufficio di Nettezza Urbana facente capo al numero telefonico 753239.
2. L'ufficio medesimo provvederà, valutate le tipologie di rifiuto, la conformazione urbanistica, il tipo di insediamento, ad impartire disposizioni e a concordare modalità e giorno del prelievo.
3. Il prelievo sarà effettuato con mezzo comunale.

Conferimenti eccedenti i 6 mc:

1. L'utente contatterà l'ufficio di Nettezza Urbana facente capo al numero telefonico 753239.
2. Lo stesso ufficio concorderà con il richiedente il giorno e l'ora di accesso alla discarica.
3. Lo smaltimento, esente da qualsiasi onere monetario, sarà effettuato dall'utente con mezzo proprio.

L'utente è tenuto al rispetto di quanto sopra stabilito e comunque a seguire scrupolosamente le istruzioni che di volta in volta saranno impartite al fine di un corretto e adeguato smaltimento.

## ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI QUALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI PRIVATI

È istituito il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali derivanti da operazioni di potature e sfalcio di giardini privati.

Esso ha natura gratuita e sarà effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni e nei limiti quantitativi di seguito indicati:

Conferimenti non eccedenti i 6 mc:

1. L'utente contatterà l'Ufficio di Nettezza Urbana facente capo al numero telefonico 753239.
2. L'ufficio medesimo provvederà ad impartire le disposizioni del caso e a concordare data e ora del prelievo.
3. Il prelievo sarà effettuato con mezzo comunale.

Conferimenti eccedenti i 6 mc:

1. L'utente contatterà l'ufficio di Nettezza Urbana facente capo al numero telefonico 753239.
2. Lo stesso ufficio concorderà con il richiedente il giorno e l'ora di accesso alla discarica.



3. Lo smaltimento, esente da qualsiasi onere monetario, sarà effettuato dall'utente con mezzo proprio.

L'utente è tenuto al rispetto di quanto sopra stabilito e comunque a seguire scrupolosamente le istruzioni che di volta in volta saranno impartite al fine di un corretto e adeguato smaltimento. È comunque vietato depositare rifiuti della presente tipologia in terra o al di fuori dei contenitori.

#### ARTICOLO 21 - CONFERIMENTO DELLE BATTERIE D'AUTO ED ACCUMULATORI ESAUSTI PROVENIENTI DA NUCLEI FAMILIARI

È istituito presso l'Ufficio di Nettezza Urbana, sito in Contrada Ragnola, Via Monterenzo 25. il servizio di raccolta delle batterie d'auto ed accumulatori esausti.

I nuclei familiari che detengono ed intendono disfarsi di dette tipologie di rifiuto possono trasferirle gratuitamente agli operatori preposti.

Il servizio medesimo provvederà poi all'avvio dei materiali al C.Bat. (Consorzio obbligatorio batterie esaurite).

#### ARTICOLO 22 - RACCOLTE DIFFERENZIATE ED INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi collaterali tendenti ad evitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

1. rispetto degli obblighi della vigente normativa;
2. tutela dell'ambiente;
3. opportunità di carattere economico-produttivo in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune attiverà anche le iniziative promozionali ed educativa necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di energia e materiali.

Tali iniziative troveranno applicazione alle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

1. rifiuti urbani pericolosi;
2. vetro;
3. carta, cartone;
4. plastica;
5. alluminio;
6. residui compostabili;
7. qualsiasi sostanza o materiale che si riterrà meritevole di considerazione.

Ai sensi dell'articolo 67 del D. Lgs. n. 507/93 i produttori di rifiuti speciali assimilati o assimilabili possono usufruire di determinati agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di avere partecipato ad interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o pretrattamento selettivo, volumetrico o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

### CAPO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

#### ARTICOLO 23 – DEFINIZIONE

Sono rifiuti urbani esterni i rifiuti di qualsiasi origine o provenienza giacenti sulle strade pubbliche o private comunque ad uso pubblico.

#### ARTICOLO 24 - AREE DI ESPLETAMENTO

I perimetri e le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento e collaterali previsti nel presente capo sono così individuati:

1. le strade e le piazze classificate come Comunali ai sensi della Legge 12 Febbraio 1958, n.

- 126 e le nuove strade comunali;
2. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
3. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta. L'apparato viario dovrà comunque possedere adeguata pavimentazione della carreggiate e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
4. le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno dei giardini o parchi comunali;
5. le aree coperte o recintate appositamente allestite per i mercati o le fiere.

#### ARTICOLO 25 - NORME INERENTI LA PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, in qualsiasi area coperta o scoperta, pubblica o privata ad uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno dei rispettivi posteggi.

Debbono altresì evitare la dispersione area dei rifiuti prodotti o derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Provvederanno inoltre a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) al termine delle operazioni di vendita chiuderanno i rifiuti prodotti in appositi sacchi di plastica, carta o materiale simile;
- 2) depositeranno detti sacchi o contenitori nelle aree di propria pertinenza.

#### ARTICOLO 26 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, bar, ristoranti, alberghi, trattorie e simili sono tenuti a provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

All'orario di chiusura, quindi, l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

#### ARTICOLO 27 - AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI E COMPLESSI CIRCENSI

In esecuzione ed integrazione di quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10 del "Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche comunali, per la installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26.03.1994, si dispone quanto segue:

- 1) il titolare delle attrazioni circensi, entro 15 giorni dal ricevimento della concessione, prenderà contatto con il Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana onde concordare modi e tempi per lo smaltimento dei rifiuti;
- 2) gli uffici comunali competenti all'istruttoria per il rilascio di concessioni di spazi ed aree pubbliche sono tenuti ad informare il richiedente sul presente adempimento;
- 3) il deposito cauzionale previsto agli articoli 6 e 10 sopra menzionati e relativo alla garanzia di restituzione del suolo pubblico in perfetto stato di igiene e pulizia, sarà restituito previo nulla osta a firma del Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana.

#### ARTICOLO 28 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

L'attività di volantinaggio tendente a pubblicizzare cose, persone, prodotti o iniziative comunali in genere è permessa solo mediante distribuzione manuale o inserimento nelle apposite cassette postali.

Su tutto il territorio comunale è, quindi, interdetto il lancio o la dispersione aerea di volantini ed altro materiale similare.

E' altresì vietato il deposito di detto materiale sulle auto in sosta.

.Ai contravventori, individuati nelle persone dei pubblicizzati, saranno applicate le sanzioni amministrative di cui al Capo IV del presente regolamento.

#### ARTICOLO 29 - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE CANINA

I proprietari o detentori di specie canine dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- 1 cani, in circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei mezzi di trasporto pubblico,

- debbono comunque essere tenuti legati al guinzaglio e muniti di apposita museruola.
- Gli escrementi, eventualmente prodotti, debbono immediatamente essere asportati ed allontanati a cura degli stessi proprietari o possessori.

### ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è inoltre soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.

### ARTICOLO 31 - VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La validità del presente regolamento è estesa a tutto il territorio comunale ed è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di San Benedetto del Tronto ai sensi delle norme vigenti.

### ARTICOLO 32 - CONTROLLI E SANZIONI

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento viene espletata dal Corpo di Polizia Municipale.

- Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai punti 1-2-3-5 dell'art. 18 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
- Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al punto 4 dell'art. 18 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
- Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 20, ultimo comma, è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
- I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio che contravvengono alle disposizioni di cui all'art. 25 sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
- I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico e che contravvengono alle disposizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
- Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento, recante norme per l'esercizio dell'attività di volantinaggio, è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
- I proprietari o possessori di specie canine che contravvengono alle disposizioni di cui all'art. 29 del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

### ARTICOLO 33 - ABROGAZIONE DI NORME CONTRASTANTI

Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale, contrarie o contrastanti con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo. Per quanto non contemplato sono applicabili le norme delle vigenti leggi e regolamenti ed in special modo il regolamento di igiene e Polizia Urbana.

## ELENCO DELLE VIOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SANZIONI RELATIVE

Articolo 18, punto 1, 2, 3, 5

- Conferimento dei rifiuti in sacchetti non chiusi.
- Conferimento di rifiuti sciolti nei contenitori.
- Conferimento dei rifiuti al di fuori degli orari previsti.
- Mancato conferimento dei rifiuti all'interno del contenitore.

Sanzione Amministrativa:

Min.	Max
200.000	2.000.000

Articolo 18, punto 4.

Mancata chiusura del coperchio del cassonetto.

Sanzione Amministrativa:

Min.	Max
50.000	500.000

Articolo 20, ultimo comma.

- Abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vegetali provenienti da potature o sfalcio di giardini.

Sanzione Amministrativa:

Min.	Max
200.000	2.000.000

Articolo 25.

- Imbrattamento del suolo o conferimento anomalo di rifiuti durante e dopo l'effettuazione dei mercati.

Sanzione Amministrativa:

Min.	Max
200.000	2.000.000

L'intervenuta esecutività della sanzione amministrativa emessa a causa della terza violazione comporta la sospensione della concessione del posteggio per 3 consecutivi turni di mercato.

Articolo 26.

- Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.

Sanzione Amministrativa

Min.	Max
200.000	2.000.000

L'intervenuta esecutività della sanzione amministrativa emessa a causa della terza violazione comporta la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 28.

- Attività di volantaggio non conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Sanzione Amministrativa

Min.	Max
200.000	2.000.000

Articolo 29.

- Mancata asportazione delle deiezioni canine da parte dei proprietari o possessori di cani.

Sanzione Amministrativa

Min.	Max
------	-----

	200.000	2.000.000
--	---------	-----------

Articolo 30.

- Danni al patrimonio Comunale.  
Sanzione Amministrativa

Min.	Max
500.000	2.000.000